

INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVISORIALI
(art. 9, Reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

In attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 "Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private" che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, il sottoscritto intermediario assicurativo informa che i livelli provvisoriali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli e natanti e/o per tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso sono quelli indicati di seguito.

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo / Tipologia contrattuale	Livello provvisoriale
ALLIANZ SPA	autovetture	14.00
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. (ASSICURIAMO SAS)	autovetture	12.00
AXA ASSICURAZIONI S.P.A (ASSICURIAMO SAS)	Settore tariffario III, IV e V e polizze a libro matricola	8.00
AXA ASSICURAZIONI S.P.A (ASSICURIAMO SAS)	Veicoli di tutti i settori ad eccezione di quelli precedenti	10.00
ALLIANZ SPA	motoveicoli	12.50
ALLIANZ SPA	autocarri	10.00
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. (ASSICURIAMO SAS)	motoveicoli	8.50
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. (ASSICURIAMO SAS)	autocarri	8.00

Nell'ipotesi di attività di distribuzione svolta nell'ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvisoriale sopra indicato è riferito all'intermediario avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.